

ALLEGATO A

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” – AZIONE d) “ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA NEI LIMITI DEL CONSUMO AZIENDALE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.

Sommario

- 1. Premesse**
- 2. Riferimenti normativi**
- 3. Obiettivi dell’azione**
- 4. Disponibilità finanziaria**
- 5. Intensità dell’aiuto**
- 6. Beneficiari**
- 7. Requisiti e condizioni di ammissibilità**
- 8. Ambito di applicazione**
- 9. Tipologie di intervento ammesse**
- 10. Modalità e periodo di presentazione delle domande**
- 11. Spese ammissibili e loro cumulabilità**
- 12. Requisito di miglioramento globale dell’azienda**
- 13. Criteri di selezione**
- 14. Procedura per l’istruttoria delle domande**
- 15. Domanda di aiuto**
- 16. Domanda di pagamento**
- 17. Commissione interna**
- 18. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe**
- 19. Varianti**
- 20. Modalità di rendicontazione e liquidazione**
- 21. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**
- 22. Vincoli successivi al pagamento**
- 23. Riduzioni ed esclusioni**
- 24. Controlli**
- 25. Responsabile del procedimento**
- 26. Clausola compromissoria**
- 27. Disposizioni finali**

Sub-allegato A Parametri tecnico-economici da applicare alle domande di aiuto ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – azione d) “energie rinnovabili in agricoltura nei limiti del consumo aziendale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Sub-allegato B Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – azione d) “energie rinnovabili in agricoltura nei limiti del consumo aziendale” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Valle d’Aosta

1. Premesse

Con il presente bando la Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) – Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, Azione d) “Energie rinnovabili in agricoltura nei limiti del consumo aziendale”.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- impianti di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
- generatori di calore a biomasse vegetali;
- impianti idroelettrici;
- impianti solari termici;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione, il bando sarà divulgato tramite apposito comunicato stampa. Il bando e la modulistica, unitamente alle informazioni necessarie per la presentazione delle domande, saranno resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, www.regione.vda.it, sezione agricoltura.

2. Riferimenti normativi

Articolo 20 lettera b) punto (i) del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Articolo 17 e punto 5.3.1.2.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Per quanto non disciplinato dal presente bando occorre fare riferimento alla D.G.R. n. 1160 del 22/8/2014 con la quale sono state approvate le modificazioni apportate al PSR 2007/2013 e alle disposizioni generali di cui alla D.G.R. 1161 del 22/8/2014.

3. Obiettivi dell'azione

L'obiettivo della presente azione è quello di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in agricoltura, nei limiti del consumo in azienda.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata per il presente bando è di € 230.000,00, fatta salva la possibilità di aumentare o ridurre tale dotazione in base all'effettiva partecipazione alle differenti azioni messe a bando ai sensi della misura 121 del PSR 2007/2013 e alla disponibilità finanziaria complessiva del PSR 2007/2013.

Contribuiscono all'aiuto pubblico l'U.E., tramite il FEASR, (44%), lo Stato (39.2%) e la Regione Valle d'Aosta (16.8%).

5. Intensità dell'aiuto

Sono concessi contributi in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile. Nel caso di giovani agricoltori l'aliquota d'aiuto è maggiorata del 10%. Per la definizione di giovane agricoltore si fa riferimento al punto 4 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1161 in data 22/8/2014.

6. Beneficiari

Possono presentare domanda ai fini della presente azione le aziende agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Chambre Valdôtaine, dotate di numero di partita IVA. I soggetti beneficiari sono pertanto i seguenti:

- le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola;
- le società cooperative agricole, per gli investimenti che concernano la produzione primaria.

7. Requisiti e condizioni di ammissibilità

I seguenti requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e, successivamente, per tutta la durata del vincolo, pena la revoca dell'aiuto erogato in quanto la loro mancanza pregiudica de facto, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura:

1. cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
2. detenzione del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
3. iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17;
4. titolarità di partita IVA e esercizio di attività agricola come risulta dall'iscrizione al Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile.

Le seguenti condizioni di ammissibilità devono essere possedute al momento della presentazione della domanda e mantenute successivamente per tutta la durata del vincolo, pena l'applicazione di riduzioni e, nei casi estremi, la revoca dell'aiuto erogato:

1. dimensionamento minimo aziendale di 40 giornate lavorative calcolato secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
2. disponibilità inequivocabile dei beni serviti dagli impianti agevolati. Nel caso il titolare della domanda non sia proprietario del bene è richiesta la presentazione di un titolo di detenzione, quale un contratto d'affitto o comodato in validità, nonché una dichiarazione del proprietario del bene servito dagli impianti agevolati che asserisca di essere a conoscenza degli interventi che si vogliono realizzare e degli impegni e vincoli che ne derivano al richiedente.

Al momento della presentazione della domanda d'aiuto devono essere dimostrate le seguenti ulteriori condizioni:

1. affidabilità ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. (e) del Reg. (UE) n. 65/2011;
2. regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell'elenco ad essi dedicato. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l'iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito dev'essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza;
3. possesso di conoscenze e capacità professionali adeguate. Tale requisito, da possedersi alla data di concessione dell'aiuto, è assolto quando il beneficiario abbia esercitato, per almeno 3 anni, un'attività agricola come titolare di azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. Nel caso di società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell'amministrazione o della direzione tecnica dell'azienda agricola. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per i giovani agricoltori di cui al punto 4 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1161 in data 22/8/2014;
4. il dimensionamento dell'impianto che si intende realizzare dev'essere commisurato al fabbisogno energetico dell'azienda agricola o della parte di essa servita dall'impianto;
5. limitatamente agli impianti idroelettrici, possesso della subconcessione ad uso idroelettrico. Tale documento può essere prodotto anche in fase successiva, nei termini perentori prescritti dall'Ufficio istruttore, pena la mancata concessione dell'aiuto.

8. Ambito di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda l'intero territorio regionale.

9. Tipologie di intervento ammesse

Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di investimento riportate nelle premesse di cui al punto 1, limitatamente agli impianti e attrezzature fisse. I macchinari sono ammessi a finanziamento nell'ambito del bando relativo alla misura 121c) acquisto macchinari ed attrezzi agricoli.

Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione d'impianti per la produzione e utilizzo di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, comprese le biomasse agricole e/o forestali, atte a soddisfare le esigenze di consumo dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, così come stabilito dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 679/2011.

Oltre agli interventi realizzati per soddisfare i fabbisogni energetici delle strutture agricole sono ammessi a finanziamento anche gli interventi realizzati a favore dell'abitazione della famiglia agricola. Di norma è ammessa a finanziamento un'unica abitazione, tranne nel caso di coadiuvanti o soci della medesima azienda agricola che vivono in abitazioni diverse. Tutte le strutture interessate dagli interventi devono comunque avere destinazione d'uso di tipo agro-silvo-pastorale e, limitatamente all'abitazione della famiglia agricola, essere collocate, nell'ambito del PRGC, in zone territoriali di tipo agricolo, qualora l'investimento riguardi esclusivamente tale struttura. Se agevolata, l'abitazione deve rimanere vincolata all'attività aziendale e non può essere alienata disgiuntamente dall'azienda.

Sono altresì ammessi gli interventi eseguiti a favore delle strutture agrituristiche in quanto considerati, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, art. 3, assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Non sono finanziati impianti che oltre alle strutture agricole servono anche altri fabbricati o volumi, salvo il caso di strutture limitrofe facenti comunque riferimento all'azienda agricola. In tal caso la spesa ammissibile sarà determinata in proporzione ai consumi realizzati nella sola parte agricola.

10. Modalità e periodo di presentazione delle domande

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali – Dipartimento agricoltura – Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali in località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, **dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta fino alle ore 14.00 di venerdì 31 ottobre 2014.** Le domande inoltrate oltre tale termine saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente bando.

Le domande di aiuto devono essere complete e presentate utilizzando la modulistica, i sistemi, le procedure e le modalità descritte nel presente bando.

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) attraverso il Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN).

Le domande presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, saranno finanziate in base alle disponibilità finanziarie.

Pena la decadenza della domanda presentata, la completa ultimazione della realizzazione dei lavori/investimenti/spese richiesti e l'inoltro della domanda di pagamento a saldo dovranno avvenire **non oltre il termine delle ore 14,00 di venerdì 29 maggio 2015.**

Eventuali proroghe ai termini fissati per l'erogazione degli aiuti ai sensi della Misura 121 saranno valutate dalla Struttura competente esclusivamente per casi eccezionali e debitamente motivati. In ogni caso le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

11. Spese ammissibili e loro cumulabilità

Le voci di spesa ammesse a finanziamento e i massimali di spesa previsti sono riportati, per ciascuna tipologia d'investimento, nel capitolo Parametri tecnico-economici del presente bando.

Le spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammesse fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'intervento (esclusa IVA ed altre tasse e imposte di legge).

Non sono ammessi a finanziamento:

1. le domande la cui spesa ammessa complessiva determinata risulti inferiore a € 4.000,00, IVA esclusa;
2. le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire impianti, strutture esistenti, o parte

degli stessi, senza che sia aumentata la capacità di produzione di oltre il 25%, o senza che sia modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 20 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni;

3. l'acquisto di impianti e attrezzature usate;
4. le prestazioni volontarie di manodopera aziendali;
5. gli importi corrispondenti all'IVA;
6. gli impianti la cui intera energia prodotta è già garantita da un altro impianto ad energia rinnovabile con meno di 20 anni di vita. Nel caso di impianti già finanziati la cui energia rinnovabile prodotta non è sufficiente per i fabbisogni aziendali, è ammessa a contributo esclusivamente la quota parte relativa alla copertura dei fabbisogni energetici residui.

Ulteriori disposizioni sono riportate nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Gli aiuti concessi col presente bando non sono cumulabili con altre forme di sostegno alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisto di materiali e dotazioni.

12. Requisito di miglioramento globale dell'azienda

Tale requisito si intende soddisfatto qualora l'azienda persegua con l'investimento proposto almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento globale dell'azienda mediante:	introduzione di nuove tecnologie
	introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	ottimizzazione dei fattori di produzione
	diversificazione delle produzioni
	integrazione di filiera
	miglioramento delle tecniche di gestione delle colture
	sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	riconversione ai metodi biologici di produzione
	adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	adozione sistemi di tracciabilità del prodotto
	miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	sicurezza sul lavoro
	igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale in termini di:	utilizzo fonti energetiche rinnovabili
	risparmio idrico
	risparmio energetico
	riduzione dell'inquinamento ambientale

Nella domanda di aiuto, il richiedente deve indicare e giustificare, sulla base delle esigenze aziendali, quali aspetti specifici persegue attraverso l'investimento che intende realizzare: questa autovalutazione è funzionale anche all'eventuale assegnazione dei punteggi di cui al punto 13 (categoria "**Criteri di miglioramento aziendale in funzione della trasversalità degli aspetti specifici perseguiti**"), i quali possono essere rideterminati in fase istruttoria da parte dell'Ufficio istruttore.

13. Criteri di selezione

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base della tabella sotto riportata. A parità di punteggio è data prevalenza al titolare o legale rappresentante donna. In secondo luogo alla data e numero di assunzione a protocollo delle istanze.

Pro g	Criteri di selezione	Punti
Criteri soggettivi		
1	Titolare o legale rappresentante, Giovane Agricoltore	25
2	Titolare o legale rappresentante, coltivatore diretto di età inferiore ai 40 anni ⁽¹⁾	20
3	Titolare o legale rappresentante coltivatore diretto di età maggiore di 40 anni ⁽¹⁾	15
Criteri ambientali e territoriali		
4	Azienda agricola ricadente in aree Natura 2000 ⁽²⁾	15
5	Investimenti proposti da aziende certificate "agricoltura biologica".	15
6	Azienda agricola ricadente in aree rurali particolarmente marginali (ARPM) ⁽²⁾	10
Criteri di miglioramento aziendale in funzione della trasversalità degli aspetti specifici perseguiti ⁽³⁾		
7	3 o più aspetti specifici perseguiti nell'ambito degli obiettivi generali ⁽⁴⁾	10
8	2 aspetti specifici perseguiti nell'ambito degli obiettivi generali ⁽⁴⁾	5
Criteri specifici dell'azione		
9	Strutture agricole non collegate alla rete di distribuzione elettrica	15

⁽¹⁾ In riferimento agli anni compiuti alla data di presentazione della domanda d'aiuto;

⁽²⁾ In riferimento ai beni immobili oggetto d'intervento (terreni o fabbricati) o qualora la superficie aziendale ricada in tale zona per più del 50% ;

⁽³⁾ Sono premiati investimenti che consentano all'azienda di perseguire aspetti specifici trasversali e complementari tra i vari obiettivi generali di miglioramento;

⁽⁴⁾ Gli obiettivi generali e specifici sono riportati al punto 12.

14. Procedure per l'istruttoria delle domande

In linea generale le procedure di raccolta, istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto e di pagamento si svolgono nelle modalità seguenti:

Domanda di aiuto (DA):

- verifica della documentazione e contestuale compilazione della DA su SIAN (stampa e firma del beneficiario);
- istruttoria della DA. L'Ufficio preposto verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle domande. Per le domande di aiuto ritenute ammissibili, l'Ufficio provvede, a seguito della verifica degli elaborati tecnici pervenuti e della ragionevolezza delle spese proposte, a definire la spesa massima ammissibile (che non potrà essere superiore a quella indicata dal richiedente nella domanda di aiuto). Nella fase di istruttoria, se necessario, sono eseguiti uno o più sopralluoghi per comprendere i dettagli dell'intervento per i quali è redatto uno specifico verbale di sopralluogo.
- su proposta dell'Ufficio istruttore la Commissione interna di cui al punto 17, approva:
 - la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 13;
 - la relativa spesa ammessa;

- l'elenco delle domande non ritenute ammissibili con indicazione dei motivi del loro diniego.

Per le domande di aiuto ammissibili, il cui punteggio e/o importo sono variati rispetto a quanto richiesto in domanda d'aiuto, l'Ufficio provvede a notificare al beneficiario, tramite posta elettronica certificata, il punteggio ottenuto ai fini della graduatoria e la relativa spesa ammessa determinata. Con la suddetta informativa inoltre l'Ufficio comunica il termine ultimo entro il quale l'interessato deve presentare eventuale ulteriore documentazione a completamento della domanda di aiuto ai fini del suo inserimento nella graduatoria definitiva.

Per le domande non accolte, l'Ufficio provvede a notificare al beneficiario, tramite posta elettronica certificata, i motivi ostativi che hanno impedito l'accoglimento delle stesse ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

I richiedenti possono, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle suddette comunicazioni, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione, e chiedere alla Commissione interna il riesame della pratica.

- esame delle osservazioni pervenute e definitiva approvazione, con provvedimento dirigenziale, delle graduatorie e delle spese ammissibili;
- comunicazione ai beneficiari delle spese ammissibili approvate (finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse). Oltre alla posizione in graduatoria, all'importo della spesa ammessa e alla percentuale di aiuto, la comunicazione riporta, esclusivamente per le domande finanziabili, le seguenti informazioni:
 - importo ammesso distinto in quota Unione europea, Stato e Regione;
 - termine ultimo per la conclusione dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
 - eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'Azione;
 - codice unico di progetto (CUP). Tale codice, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, dev'essere riportato dal beneficiario sulle comunicazioni e documenti inerenti al progetto finanziato. La sua assenza tuttavia non preclude l'accesso ai finanziamenti del presente bando.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi, gli stessi potranno essere utilizzati per soddisfare le domande idonee, inserite in graduatoria e non finanziate.

Domanda di pagamento (DP)

- verifica della documentazione (fatture, bonifici, contabilità dei lavori e/o certificazioni);
- compilazione della DP su SIAN (stampa e firma del beneficiario);
- istruttoria della DP (obbligo di sopralluogo in situ per la verifica degli investimenti);
- creazione del lotto di pagamento ed estrazione del campione per il controllo in loco;
- controlli in loco da parte di soggetti terzi rispetto ai funzionari istruttori;
- revisione del lotto di pagamento da parte di soggetti terzi rispetto ai funzionari istruttori, e invio della proposta di liquidazione, da parte del Dirigente della Struttura competente, all'Autorità di gestione del PSR;
- verifica, autorizzazione e invio dell'elenco di liquidazione (con firma digitale), da parte del Dirigente dell'Autorità di gestione del PSR, all'organismo pagatore (AGEA).

15. Domanda di aiuto

La domanda dev'essere corredata dalle seguenti dichiarazioni/documentazioni:

1. dichiarazione sull'ammontare della spesa prevista e della percentuale d'aiuto oggetto della richiesta;

2. dichiarazione del possesso di partita Iva in ambito agricolo e dell'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine;
3. dimostrazione che l'azienda richiedente ha una dimensione aziendale minima pari ad almeno 40 giornate lavorative, determinata secondo i parametri approvati con D.G.R. n. 2128 del 6 agosto 2010;
4. documentazione comprovante a quale titolo si dispone degli immobili oggetto di investimento (titolo di proprietà o altro diritto reale). Diversamente il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità degli immobili attraverso contratti registrati d'affitto o comodati di durata almeno pari alla durata del vincolo di non alienazione e di destinazione del bene agevolato. In tal caso occorre allegare al contratto una dichiarazione del proprietario che è a conoscenza e autorizza l'esecuzione degli investimenti per i quali è richiesto l'aiuto;
5. per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento;
6. dichiarazione relativa ai titoli abilitativi eventualmente necessari ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto. In fase successiva, nei termini stabiliti e comunicati dall'Ufficio istruttore, il richiedente è tenuto a comunicare gli estremi delle autorizzazioni e dei provvedimenti acquisiti ai fini della realizzazione dell'investimento (permesso di costruire, scia, ecc.);
7. corografia e planimetria riportante l'indicazione dei fabbricati o terreni sui quali è realizzato l'intervento;
8. relazione tecnica illustrativa del progetto, redatta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, riportante le seguenti informazioni:
 - conformità agli obiettivi della misura;
 - descrizione della situazione iniziale e degli interventi previsti;
 - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche previste e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge;
 - nel caso di impianti allacciati alla rete, dimostrazione che la capacità produttiva dell'impianto non supera il consumo medio di energia termica e/o elettrica dell'azienda agricola, compreso quello dell'alloggio di conduzione e degli eventuali ambienti che fanno riferimento all'attività di agriturismo. Il consumo medio è il fabbisogno massimo annuale calcolato sulla media dei consumi termici e/o elettrici relativo agli ultimi tre anni o almeno all'ultimo anno di funzionamento. Nel caso di mancata disponibilità dei dati oppure nel caso di nuove necessità energetiche derivanti da uno sviluppo o ammodernamento dell'azienda agricola, il dimensionamento può essere giustificato con una stima che dimostri le effettive necessità energetiche;
 - nel caso di impianti non allacciati alla rete elettrica (ad isola) è consentito il dimensionamento sui fabbisogni energetici di picco considerato che tutta l'energia prodotta rientra nell'ambito del ciclo produttivo aziendale. In ogni caso i massimali di potenza ammissibile a contributo sono quelli stabiliti secondo i criteri riportati nel capitolo Parametri tecnico-economici del presente bando;
 - tempi previsti di realizzazione delle opere e di entrata in funzione degli impianti;
 - nel caso di impianti di cogenerazione, descrizione dei sistemi adottati per l'effettiva valorizzazione dell'energia termica prodotta, tenuto conto che tale energia non può essere destinata alla vendita e il suo utilizzo può essere procrastinato nel tempo in maniera limitata;
9. computo metrico estimativo redatto in conformità al prezziario regionale in vigore alla data di presentazione del progetto esecutivo. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nel suddetto prezziario, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi dettagliati, su carta intestata, firmati in originale provenienti da ditte in concorrenza e riferiti ad impianti paragonabili tra loro per tipologia e potenza, con allegata relazione tecnico-economica firmata da un tecnico qualificato, oltre che dal beneficiario stesso, che evidenzia le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. È vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3

preventivi. La Commissione interna si riserva di valutare la congruità dei preventivi presentati;

10. dichiarazione relativa alla gestione previdenziale di pertinenza;

11. Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria preliminare, dovranno essere presentati entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità della domanda.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda dev'essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto inoltre a sottoscrivere le seguenti dichiarazioni generali:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regionale sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea per accedere alla misura;
- di essere a conoscenza che la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regionale nella domanda;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 16, 17 e 18 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) 1975/2006;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione prevista;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/1986 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- che non sussistano nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicate per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dei Regg. (CE) 1290/2005 e 259/2008;

- di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di provvedere all'erogazione del pagamento.

16. Domanda di pagamento

La domanda dev'essere corredata dalle seguenti dichiarazioni/documentazioni:

1. stato finale dei lavori comprensivo di:
 - dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezziario utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al punto 2;
 - documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (relazione finale di realizzazione del progetto e raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaudi, certificazioni di conformità, dichiarazione della direzione lavori che gli interventi sulle strutture sono stati eseguiti a regola d'arte);
2. fatture in originale, intestate al beneficiario, datate successivamente alla domanda di aiuto, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le fatture originali saranno vidimate mediante l'apposizione della data e di un timbro, nonché siglate da un funzionario e/o di un tecnico dell'ufficio preposto. Gli uffici provvederanno a restituire le fatture originali e a trattenere le copie;
3. dichiarazione di aver mantenuto il possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità dimostrati all'atto della presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda dov'essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, è tenuto inoltre a sottoscrivere le seguenti dichiarazioni generali:

- che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile;
- che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici probanti;
- di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove pertinente);
- di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
- che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione completa per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di aiuto.

17. Commissione interna

La commissione interna è così composta:

- dirigente della struttura dirigenziale competente con funzione di presidente o suo supplente;
- istruttore tecnico responsabile dell'istruttoria;
- incaricato dell'istruttoria.

Senza diritto di voto, possono far parte della commissione altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori, appositamente individuati dal presidente della commissione interna.

Le riunioni della Commissione sono oggetto di verbalizzazione.

18. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe

I lavori di realizzazione devono inderogabilmente iniziare dopo la presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente può, dopo la presentazione della domanda di aiuto, iniziare i lavori a proprio rischio, anche in mancanza della comunicazione di ammissibilità della spesa. Tale modo di

procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto in caso di esito negativo ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere. Qualora il contributo sia concesso, in sede di rendicontazione, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le fatture quietanzate riportanti una data successiva a quella della presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari è necessario che la domanda di pagamento a saldo sia presentata entro e non oltre il termine del 29 maggio 2015. Entro tale data devono ovviamente essere completati gli impianti ammessi a finanziamento. A discrezione della commissione interna di cui al precedente punto 17, potranno essere concesse proroghe solo per cause di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente documentate, se pervenute, per iscritto, entro la data in argomento. L'amministrazione si riserva di accogliere la richiesta di proroga in relazione alla compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Regione per evitare il disimpegno delle risorse comunitarie da parte della Commissione Europea.

La mancata esecuzione dei lavori o la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comportano la revoca dell'aiuto medesimo.

19. Varianti

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario, prima della loro realizzazione, alla struttura dirigenziale competente. In caso di varianti che comportino aumento dei costi, la spesa ammissibile e l'aiuto concesso restano invariati.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto presentato.

Eventuali spese, non autorizzate, per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale e potranno comportare l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni di finanziamento.

20. Modalità di rendicontazione e liquidazione

L'aiuto sarà erogato in un'unica soluzione in sede di saldo finale.

Prima dell'erogazione del saldo, in sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente avviso e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo e ai preventivi presentati.

L'Organismo Pagatore (AGEA) eseguirà le erogazioni dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

Per gli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, al termine dei lavori dovrà essere apposta, in modo fisso ed in posizione visibile, una targa, secondo quanto disposto dall'art. 58 e dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006, fornita dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

21. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata

indicando un unico conto corrente bancario o postale, individuato nel fascicolo aziendale, da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario finale, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato e convalidato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

In fase di controllo l'ufficio competente pone un timbro riportante il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

22. Vincoli successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienazione e di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di attribuzione del finanziamento così come stabilito dall'art. 72 del reg. (CE) 1698/05 e s.m.i.

Qualora l'ammontare della spesa ammessa risulti superiore a 50.000 i vincoli sono estesi fino all'ottavo anno.

Qualora, per esigenze particolari, il beneficiario dovesse apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne deve dare preventiva comunicazione alla Struttura competente ed ottenerne il nullaosta.

23. Riduzioni ed esclusioni

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni previste nelle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, in calce al presente bando (Sub-Allegato B), in recepimento di quelle definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125 del 2009, e revoca delle precedenti disposizioni", e/o qualora violi le disposizioni del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19/01/2009 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e dei relativi regolamenti applicativi.

In caso di revoca dell'aiuto si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti (avvio del procedimento amministrativo ostativo e dal regime sanzionatorio).

Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. (UE) 65/2011 che prevedono l'applicazione di una riduzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario in base alla domanda di pagamento e l'importo determinato dall'ufficio in esito all'esame di ammissibilità della domanda stessa. La riduzione non è applicata se la differenza fra gli importi suddetti non supera il 3% dell'importo richiesto. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Le revoche e le riduzioni si applicano altresì qualora il beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro il termine stabilito;
- realizzi opere difformi da quelle ammesse all'aiuto che pregiudicano di fatto gli obiettivi dell'intervento;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente bando e nei singoli atti di concessione e relative modifiche;
- non rispetti i vincoli di destinazione d'uso e di non alienabilità;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo superiore a un anno nell'arco di durata del vincolo, fatte salve cause di forza maggiore;
- ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi di grave violazione degli obblighi previsti dal presente avviso e dalla normativa vigente.

24. Controlli

Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 24.

I controlli amministrativi interessano la totalità (100%) delle domande di aiuto e delle domande di pagamento e riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi". Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Controlli in fase di realizzazione

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e/o da personale terzo rispetto ai soggetti incaricati dei controlli amministrativi.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, ecc. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Controlli in loco

Sono previsti e descritti negli artt. 25, 26 e 27 del Reg. (UE) 65/2011 ed effettuati da soggetti terzi prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai Regolamenti comunitari.

Gli elementi del controllo sono i seguenti:

- l'esistenza dei documenti contabili o di altro tipo, a giustificazione dei pagamenti dichiarati;

- la conformità e realtà della spesa in relazione al progetto approvato ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e ad altre normative pertinenti.

Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1698/2005 nel periodo di vincolo successivo alla data di decisione di finanziamento.

I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- verificare il rispetto di tali impegni;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

25. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali dott. Fabrizio Savoye, della Regione Valle d'Aosta, località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, e-mail: f.savoye@regione.vda.it, posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it

Il responsabile dell'istruttoria è l'istruttore tecnico individuato in sede di avvio del procedimento.

26. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

27. Disposizioni finali

In qualsiasi momento, l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Pagatore, possono svolgere accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di realizzazione delle operazioni. Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la presentazione delle domande di aiuto nonché di anticipo, acconto e pagamento.

SUB-ALLEGATO A

PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DA APPLICARE ALLE DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELLA MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” – AZIONE d) “ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA NEI LIMITI DEL CONSUMO AZIENDALE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA.

Nell’ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento:

1. impianti di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
2. generatori di calore a biomasse vegetali;
3. impianti idroelettrici;
4. impianti solari termici;
5. pompe di calore;
6. impianti fotovoltaici.

1) Impianti di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali.

- a) Sono ammessi a finanziamento gli impianti di cogenerazione destinati al riscaldamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda (sanitaria o di processo) e per la produzione di energia elettrica per le strutture connesse all’azienda agricola, compreso l’eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse, mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. Tali impianti devono essere dimensionati sulle comprovate esigenze aziendali sia per il fabbisogno elettrico sia per quello termico.
- b) Sono finanziabili unicamente il cogeneratore, l’eventuale accumulatore inerziale, il sistema di alimentazione (nel caso di sistemi a biomassa sminuzzata come cippato o pellet) e le eventuali opere edili strettamente necessarie per l’installazione dell’impianto.
- c) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
 - dell’importo documentato per eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’impianto;
 - dell’1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d’interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

2) Generatori di calore a biomasse vegetali.

- a) Sono ammessi a finanziamento gli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria per le strutture agricole aziendali, compreso l’eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse, i cui generatori di calore siano rispondenti, per le diverse tipologie, alle seguenti normative:

UNI EN 303/5 per le caldaie

UNI EN 13229:06 per i termocamini

UNI EN 13240:06 per le termostufe

UNI EN 14785:06 per i termocamini e le termostufe alimentati a pellet di legno

UNI EN 12815 per le termo cucine

e presentino un rendimento alla potenza nominale, misurato in conformità ai metodi prescritti dalle medesime normative e documentato dal certificato della prova di laboratorio, nel rispetto dei requisiti specificati al punto 2-g), non inferiore a quanto indicato nella tabella seguente:

Tipologia di apparecchio	Rendimento minimo
Caldaie	90%
Termocamini, termo stufe, termo cucine alimentati con legna a ceppi	83%
Termocamini, termo stufe, termo cucine alimentati a pellet	90%

Ai soli fini del presente allegato e fermo restando il requisito sopraindicato (rendimento non inferiore al 90%), per i generatori di calore di potenza nominale superiore a 300 kW il rendimento è certificato dalla prova di laboratorio effettuata utilizzando la metodologia prevista dalla norma UNI EN 303/5.

In relazione a quanto sopra, è costituita, presso il Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), di cui all'art. 3 della l.r. 3/2006, un'apposita banca dei dati caratteristici di funzionamento dei generatori di calore a biomassa legnosa, organizzata in base alla documentazione tecnica messa a disposizione dalle imprese costruttrici, nel rispetto dei sopraindicati requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, nonché dal sopraccitato punto 2-g), aggiornabile in qualunque momento per iniziativa degli stessi produttori e che rappresenta l'ambito esclusivo di riferimento per l'individuazione degli apparecchi suscettibili di agevolazione. Qualora gli impianti siano ad alimentazione promiscua (ovvero che possono utilizzare combustibili diversi: legna a ceppi, cippato, pellet, ...), l'agevolazione viene calcolata in base alle caratteristiche tecniche riferite al combustibile cui corrisponde la più alta potenza nominale. La stessa agevolazione viene ridotta del 50% qualora, con uno dei differenti combustibili, il generatore di calore non raggiunga il rendimento minimo prescritto.

Nel caso il generatore di calore proposto non figuri all'interno della banca dati di cui sopra, sarà necessario produrre il certificato della prova di laboratorio conformemente a quanto indicato al successivo punto g).

- b) Non sono ammessi ad agevolazione gli apparecchi che utilizzano l'aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo: stufe, caminetti, radiatori individuali, ...). Nel caso di caldaie, sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici.
- c) Gli apparecchi progettati per la cessione diretta all'ambiente di una frazione significativa dell'energia termica prodotta, quali i termocamini, le termostufe e le termocucine, non sono finanziabili se installati in locali accessori non destinati ad un utilizzo continuativo da parte degli occupanti (a titolo esemplificativo: lavanderie, stirerie, depositi, magazzini, taverne, ...).
- d) Non sono ammessi a finanziamento le installazioni di bruciatori a biomassa legnosa su caldaie preesistenti. Non sono altresì ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia in esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice.
- e) Per gli impianti funzionanti con legna a ceppi, è prescritta l'installazione di un accumulatore inerziale (puffer). Detta prescrizione si applica anche agli apparecchi ad alimentazione promiscua (così come specificati al punto.2-a).
- f) Sono ammessi a finanziamento unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore a pellet o a cippato), la pompa di circolazione primaria, l'eventuale scambiatore di calore, l'accumulatore inerziale, il sistema di alimentazione (nel caso di sistemi a biomassa sminuzzata come cippato o pellet) e le eventuali opere edili strettamente necessarie per l'installazione dell'impianto. Per i generatori di calore combinati viene preso a riferimento il costo di un omologo apparecchio (del medesimo costruttore) funzionante esclusivamente a biomassa legnosa.
- g) Il valore del rendimento da adottare nel calcolo dell'agevolazione è documentato dal certificato della prova di laboratorio di cui al punto 2-a, attestante le caratteristiche di funzionamento del generatore di calore. Il certificato deve essere rilasciato in alternativa:
 - da un laboratorio accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), o da altro Ente omologo rientrante nel circuito europeo EA (European cooperation for the

Accreditation) o nel circuito internazionale ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation);

- da un laboratorio abilitato dal Ministero dello sviluppo economico e notificato alla Commissione europea e, pertanto, inserito negli elenchi del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) consultabili all'indirizzo web: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

- h) La spesa ammissibile è correlata alla potenza nominale installata ed è calcolata rispettivamente nella misura di 240 euro/kW per termocamini, termostufe e termocucine, di 340 euro/kW per caldaie a caricamento manuale e di 400 euro/kW per caldaie a caricamento automatico.
- i) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
- dell'importo documentato per eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto;
 - dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

3) Impianti idroelettrici.

- a) Sono ammessi a finanziamento gli interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici connessi alla rete di distribuzione dimensionati per il consumo aziendale.
- b) Sono altresì ammessi a finanziamento gli interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici ad isola, nonché gli allacciamenti ad impianti idroelettrici esistenti. La potenza massima ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in base alle seguenti classi di consistenza:

Bestiame (Vacche da latte)	Senza bestiame e/o bestiame improduttivo	Meno di 20 vacche	Da 20 a 39 vacche	Da 40 a 59 vacche	oltre 60
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

- c) Per la verifica dei suddetti limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. L'applicazione di suddetti massimali, in relazione al periodo di permanenza del bestiame nella struttura oggetto di finanziamento, sarà valutato per ogni singolo caso dalla Commissione interna.
- d) Per la costruzione di un eventuale nuovo locale atto ad ospitare il gruppo generatore, lo stesso è finanziabile per una dimensione massima di 9 mq. e con una spesa massima ammissibile a finanziamento di 1600 euro/mq comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
- e) Per il gruppo generatore (turbina e alternatore), il massimale di spesa ammessa a finanziamento è di 2500 euro per unità di potenza installata (kW) comprensivo di raccordi, valvole, pezzi speciali e tutto quanto serve per la messa in opera e la connessione alla tubazione di adduzione a regola d'arte;
- f) Complessivamente il massimale di spesa ammissibile a finanziamento, comprensivo di tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a regola d'arte e funzionante, è di 8000 euro/kW di potenza installata.
- g) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
- dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

4) Impianti solari termici.

- a) Sono ammessi a finanziamento i sistemi a collettori solari termici per le strutture agricole aziendali compreso l'eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse.
- b) I sistemi a collettori solari devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Per i sistemi con boiler esterno l'agevolazione è ridotta del 60%.
- c) Sono ammissibili ad agevolazione tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. Non sono invece suscettibili di agevolazione i lavori edili, i sistemi di integrazione, di distribuzione del calore e di riscaldamento degli ambienti.
- d) Non sono ammessi gli interventi che presentino uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°.
- e) Il beneficio economico è determinato in base alla superficie di apertura installata.
- f) Per la parte agricola, la superficie di apertura dei collettori installabile è valutata in funzione della comprovata esigenza aziendale e comunque in misura massima di 1 mq ogni 50 litri giornalieri di fabbisogno.
- g) Per la produzione di acqua calda sanitaria dell'eventuale alloggio di conduzione, la superficie di apertura dei collettori installabile è computata fino ad un massimo di 1 mq per ogni occupante. Gli occupanti sono comunque presi in considerazione tenendo conto dell'organizzazione funzionale degli ambienti e non in base all'effettiva composizione del nucleo familiare.
- h) Nel caso di impianti destinati anche all'integrazione del riscaldamento degli ambienti, qualora il sistema di distribuzione del calore, a servizio dell'alloggio di conduzione, sia prevalentemente del tipo "a bassa temperatura" (ossia alimentato con temperature inferiori a 50°C), la superficie di apertura dei collettori installabile è computata fino ad un massimo di 2 mq per ogni occupante. La prevalenza del sistema "a bassa temperatura" è valutata in termini di superficie riscaldata; pertanto, per sistema prevalente "a bassa temperatura" si intende quello che rispetta la seguente condizione: superficie riscaldata "a bassa temperatura" > superficie riscaldata "ad alta temperatura";
- i) La spesa ammissibile è correlata alla superficie di apertura dei collettori ed è calcolata rispettivamente nella misura di 1200 euro/mq per collettori piani e di 1440 euro/mq per collettori sottovuoto. Tali importi sono comprensivi di tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, compreso il sistema di accumulo, e della mano d'opera necessaria alla realizzazione
- j) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
 - dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

5) Pompe di calore.

5.1) Produzione centralizzata dell'energia termica (Acqua Calda Sanitaria + Riscaldamento).

- a) Sono finanziabili le pompe di calore destinate al riscaldamento centralizzato degli ambienti e/o alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria per le strutture agricole aziendali, compreso l'eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse, siano esse del tipo "a compressione" (azionate da motori elettrici o termici) ovvero del tipo "ad assorbimento".
- b) Sono finanziabili unicamente: la pompa di calore, il sistema di captazione dell'energia dalla sorgente fredda e l'eventuale sistema di recupero del calore del motore di azionamento nonché le eventuali opere edili strettamente necessarie per l'installazione dell'impianto. Non sono computati, ai fini del calcolo del finanziamento, i costi relativi all'escavazione eventualmente necessaria per l'insediamento del sistema di captazione.
- c) L'agevolazione è correlata alla potenza nominale installata.

- d) Sono ammissibili a finanziamento soltanto le pompe di calore che presentano un valore di C.O.P. (coefficiente di prestazione), derivabile dalle specifiche tecniche in conformità alla norma UNI EN 14511:2004, non inferiore ai valori indicati nella tabella seguente (apparecchi con alimentazione elettrica). Nel caso di macchine alimentate da fonti primarie, il calcolo del C.O.P. viene effettuato considerando come fattore per la conversione dell'energia elettrica in energia primaria, quello corrispondente al consumo specifico medio della produzione termoelettrica italiana indicato nella delibera di aggiornamento emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG):

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno (°C)	Ambiente interno (°C)	C.O.P.
Aria/acqua	7	35	4,1
Terreno/acqua	0	35	4,3
Acqua/acqua	10	35	5,1

- e) I diversi tipi di pompe di calore sono identificati con l'uso di due termini combinati: il primo indica la sorgente termica utilizzata per prelevare il "calore ambiente" (aria, terreno, acqua); il secondo termine indica il fluido (acqua) con il quale si trasporta, all'interno dei locali, il calore prodotto.
- f) La spesa ammissibile è correlata alla potenza nominale installata ed è calcolata rispettivamente nella misura di 800 euro/kW per pompe di calore del tipo "terreno/acqua", a 600 euro/kW per pompe di calore del tipo "acqua/acqua" e a 400 euro/kW per pompe di calore del tipo "aria/acqua". Qualora il sistema di distribuzione del calore sia prevalentemente del tipo "ad alta temperatura" (ossia alimentato con temperature superiori a 50°C), l'importo dell'agevolazione è ridotto del 50%.
- g) La prevalenza del sistema "ad alta temperatura" è valutata in termini di superficie riscaldata; pertanto, per sistema prevalente "ad alta temperatura" si intende quello che rispetta la seguente condizione: superficie riscaldata "ad alta temperatura" > superficie riscaldata "a bassa temperatura";
- h) Non sono ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia in esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice.
- i) Non sono ammessi ad agevolazione gli apparecchi che utilizzano l'aria quale fluido termovettore.
- j) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i massimali dei punti precedenti, può essere aumentata:
- dell'importo documentato per eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto;
 - dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

5.2) Produzione individuale dell'energia termica

- a) Sono finanziabili gli apparecchi a pompa di calore elettrica destinati alla produzione di acqua calda sanitaria per le strutture agricole aziendali, compreso l'eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse.
- b) Sono finanziabili unicamente la pompa di calore ed il sistema di captazione dell'energia dalla sorgente fredda nonché le eventuali opere edili strettamente necessarie per l'installazione dell'impianto.
- c) L'agevolazione è correlata alla potenza nominale installata.

- d) Sono ammissibili a finanziamento soltanto gli apparecchi che presentano un valore di C.O.P. (coefficiente di prestazione), derivabile dalle specifiche tecniche in conformità alla norma UNI EN 16147-2011, non inferiore a 2,6.
- e) La spesa ammissibile è correlata alla potenza nominale installata ed è calcolata nella misura di 2000 euro/kW.
- f) Non sono ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia in esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice.
- g) Non sono ammessi ad agevolazione gli apparecchi che utilizzano l'aria quale fluido termovettore.
- h) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
 - dell'importo documentato per eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto;
 - dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

6) Impianti fotovoltaici.

- a) Sono ammessi ad agevolazione gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non superiore a 3 kW, per le strutture agricole aziendali, compreso l'eventuale alloggio di conduzione di pertinenza delle strutture stesse, non connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone) e gli impianti fotovoltaici, di potenza nominale non superiore a 20 kW, realizzati in corrispondenza di edifici già allacciati alla locale rete di distribuzione dell'energia elettrica. I moduli fotovoltaici possono costituire parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi, ovvero possono essere installati sui medesimi (o sulle relative pertinenze); inoltre, possono essere installati su traliccio (sistemi di illuminazione fissi, sistemi ad inseguimento del tipo "girasoletto" e similari) o sulle strutture di supporto del generatore fotovoltaico poggiate a terra.
- b) Le prestazioni dei moduli fotovoltaici devono essere garantite dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle stesse (potenza nominale) deve risultare non superiore al 20% nell'arco dello stesso periodo. L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno 2 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.
- c) La spesa ammissibile è correlata all'unità di potenza di picco installata ed è calcolata rispettivamente nella misura di 6 euro/Wp per gli impianti fotovoltaici non connessi alla rete elettrica di distribuzione e di 2.5 euro/Wp per quelli connessi. Tale importo è comprensivo della fornitura dei materiali, dei componenti, della mano d'opera e delle eventuali opere edili necessarie per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte.
- d) La spesa ammissibile a finanziamento, determinata secondo i parametri dei punti precedenti, può essere aumentata:
 - dell'1% ogni 100 metri di dislivello per gli interventi oltre i 700 m. s.l.m.;
 - fino ad un massimo del 35% per gli eventuali costi documentati di trasporto (elicottero, teleferica, ecc.) nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili;
 - fino ad un massimo del 12% per le spese tecniche.

SUB-ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” – AZIONE d) “ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA NEI LIMITI DEL CONSUMO AZIENDALE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.

Premessa

Fatte salve le disposizioni generali di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1161 del 22/8/2014 e le disposizioni dei regolamenti U.E. e del decreto ministeriale n. 30125/2009, di seguito si elencano i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dall’Azione d) della Misura 121 la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi più gravi, esclusioni dall’aiuto.

Requisiti e condizioni di ammissibilità

I richiedenti devono soddisfare, all’atto della presentazione della domanda di aiuto e per tutta la durata del periodo d’impegno i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
2. detenzione di fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
3. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17;
4. titolarità di partita IVA in agricoltura;
5. iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della *Chambre valdôtaine*.

Tali requisiti sono sottoposti a controlli amministrativi (reg. U.E 65/2011, art. 24), e la loro inosservanza determina l’assenza delle condizioni di concessione dell’aiuto o la revoca in caso di finanziamento già erogato ed il recupero delle somme eventualmente già erogate come previsto dall’art. 30 del regolamento medesimo.

Oltre ai requisiti di cui sopra, all’atto della presentazione della domanda il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. possesso di conoscenze e capacità professionali adeguate;
2. dimensione e rispetto di requisiti minimi aziendali;
3. l’intervento finanziato deve comprendere esclusivamente le tipologie d’intervento fra quelle indicate nel bando e deve chiaramente perseguire uno o più requisiti di miglioramento globale dell’azienda;
4. il dimensionamento dell’impianto dev’essere commisurato al fabbisogno energetico dell’azienda agricola o della parte di essa servita dall’impianto. In caso di impianti ad isola il dimensionamento non deve superare i limiti stabiliti nel capitolo Parametri tecnico-economici del presente bando;
5. titolo d’uso e/o di possesso del bene oggetto di intervento;
6. positiva verifica della regolarità dei versamenti I.N.P.S. Tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nello specifico elenco presso l’I.N.P.S. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l’iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza;
7. l’essere considerato affidabile ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera (e) del reg. (UE) 65/2011.

Tali condizioni di ammissibilità sono sottoposte a controlli amministrativi e (reg. UE n. 65/2011, art. 24) e la loro inosservanza determina, in fase di presentazione della domanda, l’assenza delle condizioni di concessione dell’aiuto. Talune condizioni assumono carattere di impegno da

mantenere per un periodo prefissato dalla Struttura competente, pertanto la loro inosservanza può determinare l'applicazione di riduzioni e, in casi più gravi, l'esclusione dall'aiuto.

Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 121, azione d), il beneficiario assume i seguenti impegni, distinti in 3 tipologie sulla base della natura dell'impegno stesso:

a) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare “de facto”, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l'esclusione:

1. raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a un anno solare nell'arco di durata del vincolo che decorre dalla data di decisione di finanziamento;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi l'impianto oggetto di finanziamento o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;
3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;
4. modifica delle opere finanziate in modo tale che siano pregiudicati gli obiettivi dell'intervento;
5. rispetto delle specifiche prescrizioni previste dal presente avviso e nei singoli atti di concessione e relative modifiche;

Inoltre, sono oggetto di esclusione i casi in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli e/o fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

Fanno eccezione i casi di forza maggiore (art. 47 del reg. (CE) 1974/2006) e quelli che, in modo inequivocabile, non dipendono dalla volontà del richiedente.

b) impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 121 – azione d), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica:

1. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal 6° all'8° anno dalla data di decisione nel caso di investimenti la cui spesa ammessa superi i 50.000 euro;
2. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal 6° all' 8° anno dalla data di decisione nel caso di investimenti la cui spesa ammessa superi i 50.000 euro;
3. rispetto della dimensione minima aziendale;
4. limitatamente agli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, rispetto dell'impegno di apporre, al termine dei lavori, in modo fisso ed in posizione visibile, una targa fornita dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali., secondo quanto disposto dall'art. 58 e dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006.

Fanno eccezione i casi di forza maggiore [art. 47 del reg. (CE) 1974/2006] e quelli che, in modo inequivocabile, non dipendono dalla volontà del richiedente.

c) impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):

1. presentare, entro i termini stabiliti dalla Struttura competente, tutti i documenti integrativi necessari per compiere correttamente l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento o per lo svolgimento di controlli (amministrativi e in loco).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Impegno 1) Rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal 6° all'8° anno dalla data di decisione nel caso di investimenti la cui spesa ammessa superi i 50.000 euro:

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);
- Gravità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);
- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra il 5° e 8° mese
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale fra il 9° e il 12° mese

Nel caso di mancato ripristino entro il termine ultimo prescritto (Classe di violazione Alta), il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 2) Rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal 6° all' 8° anno dalla data di decisione nel caso di investimenti la cui spesa ammessa superi i 50.000 euro:

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);
- Gravità dell'infrazione: di norma classe di violazione Alta (5);
- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra il 5° e 8° mese
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale fra il 9° e il 12° mese

Nel caso di mancato ripristino entro il termine ultimo prescritto (Classe di violazione Alta), il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 3) Rispetto della dimensione minima aziendale:

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione "Bassa" (1).
- Gravità dell'infrazione: questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 121, azione d). Il livello di questo indicatore è calcolato in base alla riduzione del dimensionamento aziendale (in termini percentuali) rispetto a quello vincolante all'ammissibilità ad aiuto (40 giornate lavorative):

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Riduzione del dimensionamento aziendale sino al 10%
Media (3)	Riduzione del dimensionamento aziendale fra il 10 e il 25%
Alta (5)	Riduzione del dimensionamento aziendale fra il 25 e il 50%

Riduzioni del dimensionamento aziendale oltre il 50% determinano l'esclusione dal contributo.

- Durata dell'infrazione: questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate. Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario per il ripristino della dimensione aziendale determinata in fase di istruttoria al fine dell'ammissibilità ad aiuto:

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 5 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale fra 9 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino entro il termine ultimo prescritto (Classe di violazione Alta), il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4) Limitatamente agli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, rispetto dell'impegno di apporre, al termine dei lavori, in modo fisso ed in posizione visibile, una targa fornita dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali, secondo quanto disposto dall'art. 58 e dall'Allegato VI del regolamento 1974/2006:

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);
- Gravità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);
- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per l'adeguamento alla situazione conforme, in numero di giorni, a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
----------------------	--------------------

Bassa (1)	Adeguamento alla situazione conforme entro 10 giorni
Media (3)	Adeguamento alla situazione conforme entro 20 giorni
Alta (5)	Adeguamento alla situazione conforme entro 30 giorni

Nel caso di mancato ripristino entro il termine ultimo prescritto (Classe di violazione Alta), il beneficiario è escluso dal contributo.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)

Impegno 1) Presentare, entro i termini stabiliti dalla Struttura competente, tutti i documenti integrativi necessari per compiere correttamente l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento o per lo svolgimento di controlli (amministrativi e in loco):

- Entità dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Media" (3).
- Gravità dell'infrazione: di norma, classe di violazione "Media" (3).
- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nei documenti attesi; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione dalla data di scadenza indicata nella comunicazione:

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Presentazione di tutti i documenti entro 10 giorni
Media (3)	Presentazione di tutti i documenti entro 20 giorni
Alta (5)	Presentazione di tutti i documenti entro 30 giorni

Nel caso di mancata presentazione entro il termine ultimo prescritto (Classe di violazione Alta), il beneficiario è escluso dal contributo.